

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 gennaio 2025

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **22** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA SANITARIA DEL BESTIAME PER L'ANNO 2025. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, richiama i seguenti regolamenti europei:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
- Regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni, e in particolare gli articoli 9 e 10;
- Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Regolamento (CE) 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002, con il quale il test del gamma interferone è stato approvato come prova sperimentale volta ad individuare il maggior numero di animali contagiati o ammalati di tubercolosi bovina in un allevamento o in una regione ed il suo impiego è stato previsto nell'ambito del piano nazionale di eradicazione della tubercolosi 2003, approvato con Decisione 2002/943/CE della Commissione del 28 novembre 2002.

Richiama altresì:

- il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
- il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429 recante modificazioni al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*) e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (*Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*);
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (*Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.*);
- la nota del Ministero della Salute riportante le prime istruzioni operative del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sopra richiamato;
- il decreto ministeriale 7 marzo 2023, che approva il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- la nota del Ministero della Salute, prot. n. 0017727 in data 7 luglio 2023, che comunica il nuovo regolamento per la consultazione della Banca Dati Nazionale (BDN) ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023;
- il decreto ministeriale 6 settembre 2023 (*Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429.*);
- il decreto ministeriale 2 maggio 2024 che comunica l'adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini che contiene i programmi obbligatori di eradicazione e sorveglianza per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini da applicarsi fino al 2030 con integrazioni e modifiche rispetto a quelli approvati dalla Commissione con Regolamento (UE) 2021/620 nell'anno 2021.

Esamina le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (*Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.*) e il relativo Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5;
- la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (*Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della Regione.*);
- la legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (*Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria.*), che modifica la Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti, istituita con Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, e che istituisce una Commissione sanitaria regionale e un Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti in cui sono presenti gli allevatori.

Esamina altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- DGR n. 1067 del 25 marzo 2002 (*Indennità integrativa per allevatori con l'obbligo di*

- *macellazione di capi infetti a seguito delle operazioni di bonifica sanitaria. Impegno di spesa.*);
- DGR n. 1202 del 29 agosto 2014 (*Aggiornamento dei valori commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico (bovini, tori e torelli, ovini e caprini), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4.*);
- DGR n. 147 in data 23 gennaio 2009 (*Approvazione della sostituzione dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, sostituito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3857 del 30 dicembre 2008, concernente il programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame.*), con la quale si è recepito il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali circa il carattere di complementarità del test del gamma interferon;
- DGR n. 1193 in data 23 ottobre 2023 (*Approvazione di disposizioni applicative della L.R. 4/2012 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della Regione, per l'anno 2024.*);
- DGR n. 1266 del 6 novembre 2023 (*Approvazione del programma regionale 2024 di bonifica sanitaria del bestiame. Prenotazione di spesa.*).

Rende noto che, così come riferito dalla competente Dirigente:

- a) visto l'incremento dei carichi di lavoro del personale dell'Azienda USL dovuto principalmente all'aumento significativo dei campioni di latte positivi in prima istanza e risultati poi tutti falsi positivi alla successiva indagine con siero per probabile cross-reaction con altri agenti patogeni (tipo Yersinia), il protocollo diagnostico che prevedeva l'utilizzo del latte di massa nella sorveglianza sanitaria per l'IBR e nei piani di controllo delle malattie soggette a profilassi obbligatoria (BRC bovina e LBE bovina) per il mantenimento delle qualifiche sanitarie di indenne delle aziende bovine della Regione Valle d'Aosta viene sospeso e sostituito per l'anno 2025 dalla sola matrice sangue;
- b) la Commissione sanitaria regionale di cui alla Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, a cui è affidato il compito di valutare l'andamento del piano di eradicazione, i risultati delle indagini epidemiologiche e le eventuali criticità riscontrate, non è stata convocata poiché nel 2024 non si sono riscontrate particolari criticità;
- c) il Comitato consultivo regionale di cui all'articolo 20bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 è stato informato ed ha espresso condivisione sulla proposta della dirigente competente di modificare il protocollo diagnostico di cui al punto a);
- d) il piano di eradicazione della tubercolosi bovina ha avuto, nel 2024, andamento favorevole in relazione alla situazione epidemiologica della malattia, con una prevalenza e una incidenza pari allo zero;
- e) la percentuale di prevalenza e di incidenza della malattia rilevata a fine anno 2022, nel 2023 e nel 2024, hanno consentito il mantenimento della qualifica di territorio indenne da virus BHV-1.

Informa, così come riferito dalla competente Dirigente, che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata dichiarata con i seguenti stati sanitari secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021:

- 1) All. I, PARTE I, Capitolo 1: Status di Indenne da malattia per infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis* nei bovini
- 2) All. I, PARTE I, Capitolo 2: Status di Indenne da malattia per infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis* e negli ovicaprini
- 3) All. II, PARTE I, Status di Indenne da malattia per infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis* - MTBC)
- 4) All. III, PARTE I, Status di Indenne da malattia per infezione da Rabbia (RABV)
- 5) All. IV, PARTE I, Status di Indenne (Italia) da malattia per Leucosi Bovina Enzootica (LEB)
- 6) All. V, PARTE I, Status di Indenne da malattia per infezione da Rinotracheite infettiva bovina (IBR-IPV).

Riferisce che è necessario mantenere operativo anche per il 2025 il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame, piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC), sin dal mese di gennaio, in quanto tale programma di eradicazione, che deve essere garantito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede che le misure per il mantenimento delle qualifiche sanitarie abbiano soluzioni di continuità per motivi di sanità pubblica.

Valuta, in base a quanto riferito dalla competente Dirigente, di ricomprendere nel programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2025 anche la rinotracheite bovina infettiva (IBR) (BHV-1) in quanto sovrapponibile per le misure per il mantenimento delle qualifiche sanitarie alle altre malattie infettive.

Illustra che le spese per l'anno 2025 del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame – piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) – per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ammontano a un importo complessivo di euro 20.000 (ventimila), così suddiviso:

- euro 10.000 (diecimila) per i costi relativi all'esecuzione delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferon test e per i costi di gestione della banca dati genetica;
- euro 10.000 (diecimila) per i trasferimenti correnti a imprese per indennità di abbattimento di bovini e ovi-caprini infetti o sospetti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica

e che il programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, del Regolamento (UE) 2020/689 e della Decisione 2004/558/CE della Commissione del 15 luglio 2004, è finanziato tramite apposita convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'incarico di esecuzione degli esami sierologici previsti.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel;

vista la necessità di mantenere operativo anche per il 2025 il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame, piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC), sin dal mese di gennaio, in quanto tale programma di eradicazione, che deve essere garantito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede che le misure per il mantenimento delle qualifiche sanitarie abbiano soluzioni di continuità per motivi di sanità pubblica;

ritenuto di approvare il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2025 specificando che, rispetto al programma per l'anno 2024 approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2023 n. 1266, prevede per il mantenimento delle qualifiche sanitarie di indenne delle aziende bovine della Regione il prelievo della sola matrice sangue;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del programma n. 13.007 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", attribuisce alla medesima struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato che la dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame, piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) e di ricomprendere al suo interno il piano tecnico di profilassi e di risanamento della rinotracheite bovina infettiva (IBR) (BHV-1), per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, che in allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione, per una spesa complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00);
- 2) di confermare, come già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 6 novembre 2023, quanto segue:
 - per l'ambito regionale, le compravendite da aziende indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi e rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) di bovini ed ovi-caprini femmine potranno avvenire previa sola compilazione in autodichiarazione del modello di provenienza e di destinazione degli animali;
 - è possibile effettuare su richiesta e a pagamento le prove sanitarie di compravendita all'origine in caso di movimentazioni a livello regionale di capi bovini ed ovi-caprini, tenendo presente che è fatto divieto a livello regionale di compravendita o di affida di bovini che risultino essere stati vaccinati per rinotracheite infettiva bovina (BHV-1);
 - il rilascio del passaporto unicamente per i vitelli alla nascita all'atto dell'iscrizione alla BDN per le movimentazioni verso gli Stati membri e i Paesi terzi;
- 3) di consentire la movimentazione a livello regionale di capi bovini e ovi-caprini in occasione di manifestazioni temporanee, se scortati da DDA elettronico in autocertificazione, opzione manifestazioni, mostre, fiere e mercati;
- 4) di prenotare la spesa complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo U0020846 "*Spese per i servizi sanitari per la prevenzione e la gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali*", del bilancio finanziario di gestione regionale per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:
 - euro 500,00 (cinquecento/00) per i costi relativi all'esecuzione delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferon test, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

- euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) per i costi di gestione della banca dati genetica gestita dall'AREV, a favore del servizio veterinario della Struttura Complessa Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 5) di prenotare la spesa complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo U0020041 "*Trasferimenti correnti a imprese per indennità di abbattimento di bovini e ovi-caprini infetti o sospetti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica*" del bilancio finanziario di gestione regionale per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di stabilire che l'impegno di spesa della somma di cui al punto precedente, a titolo d'indennità per l'abbattimento di animali dichiarati inguaribili, a favore degli allevatori indicati negli elenchi predisposti dalla Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare sarà adottato con provvedimento dirigenziale in tempi successivi e solo a seguito dell'eventuale richiesta e concessione di tale indennità;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al Ministero della Salute, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della Struttura Complessa - S.C. della Valle d'Aosta con annesso CERMAS dello stesso IZS, al CELVA, all'AREV e al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del NAS;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

§

PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI, DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA E DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE e OBIETTIVI

Le prove diagnostiche di cui alla presente deliberazione devono essere effettuate in tutti gli allevamenti di bovini ed ovicapri ed i cui capi devono comunque provenire da allevamenti indenni da tubercolosi e brucellosi, nonché indenni da leucosi bovina enzootica, indenni da rinotracheite bovina infettiva o rispondenti alle garanzie complementari a norma del Regolamento UE n. 689/2020.

Le aziende definite a stabulazione temporanea, gli alpeggi ed i pascoli che non sono soggetti al programma di bonifica sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza epidemiologica e in questo ambito possono essere oggetto da parte dei competenti servizi dell'Azienda USL di controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme relative alla bonifica sanitaria ed alla gestione degli spostamenti degli animali con particolare riferimento alla segnalazione alla BDN delle movimentazioni. Qualora in queste tipologie aziendali si dovessero verificare episodi di tubercolosi, brucellosi o leucosi o rinotracheite bovina infettiva sono da considerare unità epidemiologiche e devono ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di polizia veterinaria come le altre aziende. A tal fine, sono previsti per la diagnosi di malattia esami microbiologici, i cui tempi di risposta devono attenersi rigidamente a quelli previsti nella guida dei servizi anche facendo affidamento alla rete degli IZZSS.

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- Mantenere, migliorando dove possibile lo stato sanitario e la biosicurezza degli stabilimenti bovini e ovicapri, lo status di territorio indenne senza vaccinazione da Brucellosi, indenne da Tubercolosi, Leucosi Bovina Enzootica e Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) della Regione Valle d'Aosta in conformità ai criteri definiti dalla normativa comunitaria
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza basata sul rischio.
-

Il piano regionale dà attuazione al piano nazionale, declinandolo negli aspetti organizzativi locali e regionali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione del presente piano di sorveglianza e controllo sono richiamate le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429 e ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché quanto riportato dai decreti applicativi nazionali n. 134/2022 e n. 136/2022, dal decreto 7 marzo 2023 e dal decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024.

2.1. Acronimi

AGID: immunodiffusione in gel di agar

Azienda USL: Azienda Unità Sanitaria Locale

BRC: Brucellosi
ELISA: saggio di immunoassorbimento enzimatico
FDC: fissazione del complemento
IBR: Rinotracheite Bovina Infettiva
IDT: intradermotubercolinizzazione
IGRA: prova del rilascio del gamma-interferone
IZSPLV: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
LBE: Leucosi Bovina Enzoistica
MTBC: complesso Mycobacterium tuberculosis
OE IZS: Osservatorio Epidemiologico IZSPLV
PCR: reazione a catena della polimerasi
SANAN: Sistema informativo di sanità animale (applicativo del portale Vetinfo.it)
SIMAN: Sistema informativo delle malattie animali (applicativo del portale Vetinfo.it)
SAR: sieroagglutinazione rapida
TBC: Tubercolosi bovina, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis
UIFC: unità internazionali fissanti il complemento
USZ: Ufficio Servizi Zootecnici (Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Regione Valle d'Aosta)
VETINFO: portale del Sistema informativo veterinario

3. FIGURE ED ENTI COINVOLTI

I compiti e le responsabilità delle figure coinvolte nel piano sono definiti dal Regolamento (UE) n. 2016/429 e relativi atti delegati e di esecuzione, nonché dai decreti applicativi nazionali n. 134/2022 e n. 136/2022, dal decreto 7 marzo 2023 e dal decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024.

Le operazioni di risanamento devono essere effettuati dai Veterinari ufficiali o da Veterinari Liberi Professionisti appositamente designati.

I campioni da analizzare dovranno pervenire alla sezione diagnostica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta o tramite corriere IZS alla sede di Torino.

La Struttura di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Ufficio Servizi Zootecnici (USZ) dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali dovranno, per la parte di competenza, controllare che in tutto il territorio regionale vengano rigorosamente osservate e fatte osservare tutte le norme vigenti in materia di trasferimento degli animali da un allevamento all'altro, di disinfezione delle stalle infette, di mercati, fiere, mostre e di alpeggio.

4. ATTIVITÀ

4.1. Controllo sugli stabilimenti

Le attività programmate annualmente sono finalizzate alla verifica delle condizioni previste per il mantenimento dello status di indennità del territorio regionale per le malattie oggetto del piano attraverso l'attuazione di un sistema di sorveglianza basato sui rischi, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da Brucellosi (BRC), Tubercolosi (TBC), Leucosi Bovina Enzoistica (LBE) e Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR).

Tutti gli stabilimenti che detengono bovini, compresi i bufali, ovini e/o caprini compresi le attività di allevamento familiare e all'ingrasso sono soggetti a controllo sulla base del presente piano dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. In tali stabilimenti sono presenti e controllati i seguenti requisiti:

- a) tutti gli animali detenuti e movimentati rispettano ai requisiti di tracciabilità;
- b) tutti i bovini e ovicaprini introdotti nello stabilimento sono conformi ai requisiti descritti del presente piano;
- c) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, brucellosi, leucosi, rinotracheite infettiva;
- d) tutti gli ovicaprini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi;
- e) sono disponibili mezzi di contenimento che permettano l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali garantendo il rispetto del benessere animale, la sicurezza per gli operatori e la sicurezza e l'operato dei veterinari ufficiali ai fini dell'applicazione della presente deliberazione.

Tutte le attività di allevamento, compresi gli allevamenti a capi zero, devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN aggiornata. Gli stabilimenti con qualifica assente o con qualifica sospesa o revocata sono sottoposti a blocco ufficiale registrato in BDN (Vetinfo.it). Da questi possono essere movimentati animali esclusivamente e direttamente verso un impianto di macellazione, previa validazione del Servizio veterinario dell'Azienda USL competente.

Il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare e predispone per iscritto, per la firma dell'autorità competente, le misure necessarie per evitare il propagarsi della malattia.

All'atto della constatazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite infettiva sarà consegnata da parte del Veterinario Ufficiale la notifica dei capi infetti al proprietario o detentore dell'allevamento. Le notifiche degli animali dichiarati infetti saranno inviate cartacee o via PEC alla struttura regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, entro e non oltre tre giorni dalla constatazione della malattia infettiva.

Tutti gli stabilimenti, a prescindere dall'orientamento produttivo, di bovini e ovi-caprini vengono sottoposti a controlli ai fini del mantenimento dello status di indennità della regione come di seguito descritto.

4.1.1. Selezione degli stabilimenti da sottoporre a prove diagnostiche

Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza basata sul rischio, che garantisca nell'anno il controllo degli stabilimenti aperti a inizio anno con nessuna attività di sorveglianza delle malattie oggetto del piano negli ultimi 4 anni. A tale scopo, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL individua all'inizio di ciascun anno e programma l'esecuzione di prove diagnostiche ufficiali nel portale Vetinfo.it per gli stabilimenti selezionati con i criteri sopra riportati. Ulteriori criteri di rischio potranno essere presi in considerazione secondo gli scenari epidemiologici evidenziati durante lo svolgimento del piano.

Negli stabilimenti selezionati nella programmazione annuale vengono sottoposti alle prove individuali previste dal piano tutti i bovini di età superiore a 24 mesi e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 12 mesi.

In caso di allevamenti costituiti esclusivamente da capi bovini/bufalini inferiori ai 24 mesi (carne - ingrasso; manze da rimonta) il controllo per il mantenimento della qualifica dello stabilimento è di tipo documentale e di identità, basato sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

In applicazione all'allegato III, sezione IX, cap. 1 del Reg. UE 853/2004:

- in caso di stabilimenti con capre da produzione di latte destinato al consumo umano i caprini di età superiore ai 12 mesi saranno sottoposti alle prove individuali per tubercolosi con la medesima frequenza applicata ai capi bovini;
- in caso di caprini in promiscuità con vacche i caprini di età superiore ai 12 mesi saranno sottoposti alle prove individuali per tubercolosi negli stabilimenti selezionati nella programmazione annuale.

Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni da territori indenni oppure da allevamenti indenni da territori non indenni conformi all'allegato 1b e 2b, e da allevamenti indenni o non indenni da territori non indenni conformi al Reg. 688/2020 per IBR, è obbligatorio che le prove previste siano eseguite in pre-moving nello stabilimento di origine, lo status di indenne viene assegnato induttivamente nel portale Vetinfo.it dal Veterinario ufficiale. La qualifica viene assegnata sulla base di una verifica documentale ed eventualmente di identità basato sul controllo della provenienza degli animali (stato sanitario del territorio e dello stabilimento di provenienza, anche precedente ad eventuali operazioni di raccolta) e sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

Nel caso in cui, durante le operazioni di profilassi, si riscontrino ovicaprini in assenza di tracciabilità degli animali, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, oltre all'applicazione delle azioni e delle sanzioni previste dai decreti legislativi 5 agosto 2022 n. 134 e n. 136, ritira la qualifica e sottopone gli ovi-caprini di età superiore a 6 mesi a due prove sierologiche per brucellosi effettuate a distanza di sei mesi. I costi dei controlli e degli esami di laboratorio di cui sopra sono a carico dell'operatore come controlli non programmati, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Per la diagnosi sierologica della Brucellosi viene usato come test di screening:

- la SAR per il controllo nei capi bovini;
- la FDC per il controllo negli ovicaprini.

Per la diagnosi sierologica della LBE viene usata la prova ELISA.

Il controllo sierologico individuale per la Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) viene eseguito con la ricerca anticorpale come da protocollo al capitolo 9.

Ai fini degli accertamenti diagnostici di prima istanza per l'applicazione del presente Piano, i veterinari ufficiali della SC Sanità Animale procedono al prelievo di un singolo prelievo ematico, il quale viene esaminato presso l'Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

In caso di sieri emolitici in quantità inferiore al 5% dei capi prelevati, non è necessario provvedere ad un nuovo prelievo.

4.2. Controlli sugli animali introdotti in allevamento.

4.2.1. Il Servizio Veterinario della Azienda USL:

- a) verifica che tutti gli animali introdotti rispettino i requisiti e le prescrizioni di cui al piano nazionale (DM 2/5/2024 e relativi allegati) e il Reg. 688/2020 per IBR e 689/2020 per le altre malattie elencate se previsto; per gli animali introdotti da altre regioni o Stati esteri occorre che ci sia il nulla osta sanitario;
- b) in caso di incongruenze o irregolarità e sulla base di una valutazione del rischio, effettua su ogni capo bovino introdotto negli allevamenti da riproduzione, se proveniente da stalla di transito, centro di raccolta, mercato, fiera o allevamento extra-regionale, i seguenti controlli (prove di scambio):
 - prova sierologica per brucellosi sui capi introdotti di età superiore a 12 mesi;
 - leucosi sui capi bovini introdotti di età superiore a 12 mesi;
 - prova tubercolinica su tutti gli animali introdotti di età superiore a 42 giorni;
 - prova IBR sui capi bovini introdotti di età superiore ai 12 mesi.

I controlli di cui alla lettera b) del presente paragrafo devono essere eseguiti nell'allevamento di destinazione entro 45 giorni dalla introduzione.

4.3. Spostamento per vendita, affida, monticazione e pascolo di ovicaprini e bovini.

4.3.1. All'interno del territorio regionale.

Le movimentazioni per vendita, affida, monticazione e pascolo di bovini appartenenti ad allevamenti indenni per tubercolosi, indenni per brucellosi senza vaccinazione, leucosi bovina enzootica e indenni e non vaccinati da rinotracheite bovina infettiva e ovi-caprini di allevamenti indenni per brucellosi senza vaccinazione potrà avvenire solo con DDA elettronico in autocertificazione di movimentazione dall'allevamento di provenienza, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea in ogni sua parte di competenza dell'allevatore.

Nel caso di ovini devono essere soddisfatte le garanzie previste dalla Dgr 1138 del 2016 relativa piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica.

4.3.2. Provenienti da territori extra-regionali.

I bovini devono provenire da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, indenni da tubercolosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite bovina infettiva, siti in territori indenni dalle medesime malattie. Per lo spostamento di bovini da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, e indenni da tubercolosi e leucosi bovina enzootica siti in territori non indenni si applicano gli Allegati 1.b. e 2.b. del DM 2 maggio 2024 per la TBC e BRC, e da allevamenti indenni e non indenni da territori non indenni per IBR secondo il Reg. 688/2020 previo nulla osta del Servizio Veterinario.

Gli ovini e caprini devono provenire da allevamenti indenni da brucellosi senza vaccinazione siti in territori indenni.

Per lo spostamento di ovicaprini da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, siti in territori non indenni si applicano gli Allegati 1.b. del DM 2 maggio 2024, previo nulla osta del Servizio Veterinario. Nel caso di ovini devono essere soddisfatte le garanzie previste dalla DGR 1138 del 2016 relativa piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica a di cui al decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015 e al Regolamento 999/2001.

Tutti i capi introdotti devono comunque rispettare i requisiti e le prescrizioni di cui ai piani nazionali e i rispettivi Regolamenti Comunitari per le altre malattie elencate se previsto.

Il Sindaco, sentito il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del proprio territorio di competenza di animali da reddito senza custodia, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari e applica quanto disposto nel capitolo 4.4.5. "Rinvenimento e gestione di animali non identificabili e/o "inselvaticiti" degli allegati 1 e 2 del DM 2 maggio 2024. Terminati i controlli, gli animali entrano nella disponibilità del Comune (artt. 823 e 826 del Codice Civile, dagli artt. 2 e 27 del DPR 616/1977 e dall'art. 3 del DPR 31 marzo 1979).

4.4. Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta

4.4.1. I capi introdotti nella stalla di transito siti nel territorio regionale possono provenire esclusivamente da territori indenni e da stabilimenti indenni per le malattie previste dal piano. Il tempo di permanenza degli stessi non può essere superiore ai 30 giorni, come previsto dall'art. 5, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 134/2022.

4.4.2. I requisiti e le modalità di controllo sono definiti al capitolo 3.6.5. "Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta" dell'allegato 1 e 2 parte B del decreto 2 maggio 2024

4.4.3. È possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che i protocolli approvati riportino il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di transito, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. (CE) n. 853/2004, All. 3, Sezione IX, cap. II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano.

4.4.4. Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni, comporta l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 134/2022 e agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 2017/625, tra cui la sospensione e la revoca dell'attività.

4.5. Sorveglianza al macello

4.5.1. Tubercolosi Bovina

Tutti i bovini e i bufalini macellati sono sottoposti a visita ante mortem e ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, inoltre, qualora riscontrino lesioni compatibili con la TBC negli animali sottoposti a regolare macellazione, sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza, attraverso la compilazione di un modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato I al Regolamento (UE) 2019/627). La scheda compilata dovrà essere inviata all'Azienda USL competente sullo stabilimento di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme a una copia del documento di accompagnamento degli animali. Copia

della documentazione dovrà essere inviata anche all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti Regionale e alla Regione di appartenenza dello stabilimento di ultima provenienza in caso di stabilimenti extra regionali.

In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente sullo stabilimento di macellazione provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici diretti (esame batteriologico, istologico e PCR). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche all'Azienda USL competente per l'allevamento di origine.

4.5.2. Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a visita ante mortem e ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, compatibili con la LBE, sono tenuti a:

- individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico e inviarlo all'IZS competente;
- segnalare il caso all'Azienda USL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.

In caso di riscontro di lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzootica il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente sullo stabilimento di macellazione provvederà al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per gli esami sierologici e di biologia molecolare (PCR). Una volta avuta la conferma dal laboratorio della presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, o di positività alle prove diagnostiche, lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato I al Regolamento (UE) 2019/627).

La scheda compilata dovrà essere inviata all'Azienda USL competente sullo stabilimento di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del documento di accompagnamento degli animali. Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dello stabilimento di ultima provenienza.

4.5.3. Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da focolai confermati per tubercolosi e brucellosi LBE e IBR.

I requisiti e le modalità di controllo sono definiti al capitolo 3.7 degli allegati 1 e 2 del DM 2 maggio 2024. È obbligatoria la macellazione degli animali infetti o sospetti infetti per TBC, BRC e LBE IBR negli stabilimenti riconosciuti e abilitati situati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Al macello sono obbligatori i seguenti prelievi:

- Per la TBC: linfonodi e organi secondo i protocolli di prelievo definiti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per tutti gli animali dichiarati infetti di TBC, per i capi dubbi inviati al macello e per i capi riscontrati portatori di lesioni tubercolari provenienti da allevamenti indenni. Verrà eseguito l'esame istologico solo sui capi con lesioni macroscopiche; su tutti saranno effettuati le ricerche mediante PCR e l'esame colturale per l'isolamento di *M. bovis*. La sospensione dei campionamenti su capi macellati provenienti da aziende in cui siano già stati effettuati ripetuti isolamenti di *M. bovis* con caratterizzazione molecolare potrà essere valutata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
- Per la BRC ricerca su milza, cotiledoni placentari (n.2), mammella (4/4) e linfonodi

sovramammari, linfonodi iliaci e testicoli su tutti i capi positivi e dubbi.

4.6. Stabilimenti di materiale germinale che detengono ungulati

I requisiti e le modalità di controllo delle malattie oggetto del piano sono definiti al capitolo 3.8 degli allegati 1 e 2 del DM 2 maggio 2024 e dai regolamenti delegati (UE) 2020/689 e (UE) 686/2020.

Nel caso di introduzione diretta in questi stabilimenti di animali sotto età diagnostica, la movimentazione sarà consentita a seguito di controllo delle madri, con esito favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti la partenza dei vitelli.

4.7 Controlli per spostamento verso manifestazioni zootecniche

Si applica quanto disposto dal punto 3.2 parte B degli Allegati 1 e 2 DM 2 maggio 2024, compatibilmente con la tipologia dell'evento, la provenienza (locale, nazionale, ecc) e il numero di stabilimenti e animali coinvolti.

Le aree dove si svolgono “les batailles des reines e des chèvres” e “i combats des moudzons”, le rassegne, i “marché concours” e qualunque altra manifestazione a carattere zootecnico saranno autorizzate dai Comuni previo eventuale nulla osta richiesto ai Veterinari della Struttura Complessa (SC) di Sanità Animale e della SC di Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche competenti per territorio. Al termine delle manifestazioni, gli organizzatori o i Comuni provvederanno, con proprio personale, alla pulizia accurata delle strutture, mentre per la disinfezione potranno richiedere l'intervento programmato degli operatori ausiliari Veterinari che sono alle dipendenze del servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

5. Piani di autocontrollo

5.1. Programma di autocontrollo.

In attesa della definizione delle visite in sanità animale previste dal Regolamento UE 2016/429, il programma di autocontrollo attuato dall'operatore si realizza attraverso il monitoraggio e controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano, senza la predisposizione di uno specifico documento. In particolare l'operatore dovrà:

assicurare la sorveglianza sugli aborti mediante le modalità definite al successivo punto 5.2.,

Segnalare mortalità anomale al veterinario di riferimento formalmente individuato e documentare i dovuti approfondimenti diagnostici, compresi esami autoptici,

tenere traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136,

rispettare i tempi di permanenza previsti degli animali sulla base delle caratteristiche dello stabilimento,

introdurre capi nel rispetto delle condizioni sanitarie richieste sulle movimentazioni di cui al punto 5.3

controllare all'arrivo degli animali la corretta identificazione e registrazione degli stessi e segnalare al più presto eventuali irregolarità come previsto dal cap. 4.4.6 degli allegati 1 e 2 al DM 2 maggio 2024.

5.2. Sorveglianza sugli aborti

L'operatore e/o il veterinario che svolge l'assistenza veterinaria hanno l'obbligo di segnalare i casi di

aborto al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, consegnando quando possibile il feto abortito o la placenta alla sezione dell'IZS e/o comunicando il codice identificativo della madre.

I Servizi Veterinari dell'Azienda USL collaborano alla raccolta dei feti abortiti e all'invio alle sezioni IZSPLV competenti per territorio.

Il laboratorio IZS PLVdA effettua tutte le indagini per escludere la presenza di *Brucella* spp.

Le eventuali procedure di raccolta e i prelievi ematici effettuati dal Servizio Veterinario, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti conferiti all'IZS sono senza costi per l'allevatore.

In caso di assenza di matrice campionabile (feto abortito o placenta), il Servizio Veterinario effettua un accertamento nello stabilimento con un prelievo di sangue per esami sierologici (FdC) o tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR) sul capo.

In attesa degli esiti non sono adottati provvedimenti sul capo e sullo stabilimento.

In caso di positività si applicano le misure descritte al capitolo 6.

5.3. Condizioni sanitarie per la movimentazione

Negli allevamenti bovini, ovini e caprini della Regione Valle d'Aosta l'operatore assicura l'introduzione esclusivamente di animali provenienti:

- da territorio nazionale:
 - o allevamenti indenni siti in territori indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, scortati da documento di accompagnamento informatizzato rilasciato dalla BDN che ne attesta la qualifica sanitaria;
 - o da allevamenti nazionali indenni per brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina, rinotracheite bovina infettiva, siti in territori non indenni, secondo i requisiti e le procedure previste agli Allegati 1.b. e 2.b. del DM 2 maggio 2024 e Reg. 688/2020 per IBR;
- da allevamenti siti in un altro Stato Membro che rispettano i requisiti generali previsti dalla normativa comunitaria per l'introduzione in un territorio indenne e le prescrizioni specifiche di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/688, scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari;

5.4. Controlli documentali e di identità all'introduzione

L'operatore in autocontrollo provvede a verificare la corretta identificazione degli animali e della documentazione sanitaria di scorta al momento dello scarico degli animali. In caso di irregolarità isola immediatamente i capi e segnala entro 24 ore l'accaduto al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che effettua le opportune indagini e verifiche.

In caso di introduzioni non conformi il servizio veterinario applica quanto previsto al capitolo 4.4.6 allegato 1 e 2 del decreto 2 maggio 2024.

L'identificazione degli animali spetta all'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV).

5.5. È vietato allontanare per qualsiasi motivo gli animali sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali, prima dell'avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del Veterinario ufficiale nel caso di macellazione.

5.6. I proprietari di allevamenti infetti da tubercolosi e da brucellosi non possono utilizzare i propri tori per la monta. Gli stessi devono, pertanto, fare ricorso alla fecondazione artificiale.

6. STABILIMENTI E CAPI POSITIVI PER BRUCELLOSI

6.1. Gestione dei casi sospetti

Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi a una delle prove diagnostiche ufficiali dovranno essere considerati “casi sospetti di malattia” ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, immediatamente isolati e mantenuti separati dal resto dell’allevamento.

Per il periodo dell’indagine si applicano le misure previste ai commi 1 e 2, lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:

- tutti i capi presenti in stabilimento verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- il latte degli animali positivi alle prove sierologiche è distrutto o usato per l’alimentazione animale nello stesso stabilimento previo trattamento termico risanatore; il latte degli animali negativi potrà essere conferito nel rispetto di quanto previsto allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1);
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l’infezione.
- Per i capi bovini sullo stesso campione di sangue usato per l’esame di prima istanza (SAR), il laboratorio IZS Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta procede al test FDC. Se l’esito dell’FdC risulta negativo gli animali sono considerati negativi (falsi positivi alla SAR) e vengono revocati i provvedimenti sopra menzionati.

6.1.1. Nel caso in cui ad un controllo sierologico individuale di prima istanza oppure eseguito ai sensi del capitolo 6.1 uno o più capi risultino positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si procederà con le seguenti indagini:

- a) dai capi positivi alla FDC sono prelevati i seguenti campioni (latte e tamponi) per le prove diagnostiche dirette:
- se l’animale è in lattazione, un campione di latte per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);
 - se l’animale è in post partum, un tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);
 - In tutti i casi, un campione di feci per la ricerca di batteri in grado di causare reazioni crociate con la *Brucella*, in particolare: *Yersinia enterocolitica*.

oppure

- b) tutti gli animali positivi alla FDC ed i bovini di età superiore a 12 mesi o gli ovicapri superiori ai 6 mesi presenti nello stabilimento sono stati sottoposti ad un controllo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica dell’IZS evidenziando il fatto che si tratta di capi FDC+; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso la FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati, i capi positivi alla FDC verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell’allevamento.

oppure

- c) tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure

definite non hanno evidenziato la presenza di Brucella;

oppure

- d) tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi o gli ovicaprini superiori ai 6 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica eseguita ad almeno 30 giorni dalla data della macellazione dell'ultimo capo positivo.

Nel caso in cui gli esami condotti per la ricerca di Brucella spp risultino negativi per tutti gli animali esaminati in assenza di sintomi, i capi precedentemente esaminati verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC di prima istanza) e tutti i provvedimenti sono revocati.

6.1.2. Negli allevamenti con positività alla FDC il Veterinario dovrà procedere a:

- a) segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la registrazione del sospetto in SIMAN;
- b) esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica con la collaborazione eventuale dell'IZS, e provvederà anche alla sua registrazione in SIMAN;
- c) gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e i bovini di età superiore a 12 mesi o gli ovicaprini superiori ai 6 mesi sottoposti ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione.

6.1.3. In deroga al punto 6.1.2 in applicazione all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 nella fase di indagini volte alla verifica della fondatezza del sospetto, il Servizio Veterinario della Azienda USL e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria mantenendo il blocco delle movimentazioni degli animali, qualora nello stabilimento:

- non vi siano sintomi clinici di Brucellosi;
- tutte le introduzioni dell'ultimo anno siano regolari;
- siano stati segnalati da parte dell'operatore e del veterinario libero professionista negli ultimi 12 mesi con regolarità gli eventuali aborti che, esaminati per la ricerca di Brucella, abbiano dato esito negativo.

6.2. Conferma del caso e revoca della qualifica.

6.2.1. La qualifica di allevamento "Indenne senza vaccinazione" è revocata nel caso la presenza di brucellosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:

- Isolamento di Brucella abortus/melitensis/suis;
- Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla PCR;
- Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla FDC.

L'isolamento di Brucella da aborti, latte, tampone vaginale (microbiologico o PCR) o la correlazione epidemiologica a un focolaio confermato di capi positivi alle prove diagnostiche ufficiali causa l'immediata dichiarazione di stabilimento infetto da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria.

Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza

Nazionale (CNR) di Teramo.

- 6.2.2.** Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 136/2022, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689, con le modalità e le tempistiche definite nel D.M. 2 maggio 2024 cap. 5.4.1. Il focolaio sarà notificato attraverso la registrazione in SIMAN.
- 6.2.3.** In attuazione all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2020/689, il latte di casi confermati deve essere somministrato solo ad animali dello stesso stabilimento dopo essere stato trattato per garantire l'inattivazione dell'agente patogeno, oppure deve essere smaltito.
- 6.2.4.** L'indagine epidemiologica di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2020/689. Le età diagnostiche degli animali da sottoporre a prova sono le medesime previste per la sorveglianza sugli stabilimenti indenni.
- 6.2.5.** Fino al ripristino dello status di indenne, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, tutti gli aborti sono sottoposti ad accertamento diagnostico.
- 6.2.6.** Lo status di indenne non viene restituito fin quando:
- tutti gli animali infetti presenti nell'allevamento al momento della notifica della malattia siano stati macellati (entro 15 giorni dalla data di notifica se opportunamente isolati) e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale e adottate le misure di biosicurezza adeguate alla specificità dello stabilimento per prevenire la reinfezione di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689,
 - tutti i bovini di età superiore a 12 mesi o gli ovicaprini superiori ai 6 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 6 mesi, la prima delle quali effettuata almeno 3 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale (Regolamento (UE) n. 2020/689, art. 30 e Allegato IV, Sezione 1, punto 1, lettera c).
- 6.2.7.** La restituzione della qualifica deve essere comunicata mediante la chiusura del focolaio in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale.

7. ALLEVAMENTI E CAPI INFETTI DA TUBERCOLOSI BOVINA.

7.1. Gestione dei casi sospetti

Riscontro di lesioni tubercolari al macello.

Il riscontro in uno stabilimento "Indenne" di capi con lesioni compatibili con la Tuberculosis evidenziate durante l'ispezione post mortem, non accompagnate da rapporti di prova di laboratorio che indichino la presenza della Tuberculosis (PCR o isolamento), causa l'emissione di un sospetto di malattia con l'applicazione delle misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689 e attiva un'indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione nello stabilimento che comprenda:

- a) segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale;
- b) nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;

- c) è sospesa la qualifica sanitaria;
- d) esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni;
- e) esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico e a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dallo stabilimento;
- f) qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica e gli esami post mortem condotti sui campioni prelevati al macello siano negativi, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La remissione del sospetto e la restituzione della qualifica deve essere segnalata in SIMAN da parte del Veterinario ufficiale di territorio.

7.2. Non negatività alle prove diagnostiche ufficiali.

Il riscontro di uno o più capi non negativi alle prove indirette (IDT singola o comparative o IGRA) in assenza di sospetto pregresso, causa l'avvio di una indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione che comprenda:

- a) segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la registrazione in SIMAN da parte del Veterinario ufficiale;
- b) i capi risultati non negativi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento;
- c) nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dallo stabilimento, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
- d) esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dallo stabilimento;
- e) tutti i capi risultati non negativi devono essere sottoposti ad una ulteriore prova tubercolinica (eventualmente comparativa) a distanza di almeno 42 giorni, oppure macellati (entro 15 giorni dalla data di notifica se opportunamente isolati) e sottoposti ad accurato esame anatomico-patologico. Se la seconda prova tubercolinica risulta nuovamente non negativa gli animali vanno macellati. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'apposito capitolo.
- f) qualora uno o più capi non negativi alla prova tubercolinica risultino positivi ad una prova diagnostica diretta (isolamento) per MTBC, lo stabilimento dovrà essere considerato infetto e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 5.4., parte B e, se del caso, dell'Appendice all'Allegato 2 al DM 2 maggio 2024.
- g) la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica indenne ripristinata qualora:
 - tutti i capi non negativi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica o siano stati macellati;
 - tutti i capi non negativi macellati non abbiano presentato lesioni anatomico- o isto-patologiche riferibili a Tuberculosis all'ispezione post mortem e le prove diagnostiche dirette di laboratorio condotte sui loro organi non hanno rilevato la presenza di *M. bovis/caprae*;
 - l'indagine epidemiologica non abbia rilevato correlazioni con casi sospetti o confermati di tubercolosi;
 - sia stato determinato lo status di tutti i casi sospetti e l'infezione da MTCB sia stata esclusa;
 - la restituzione della qualifica deve essere processata con la chiusura del sospetto in SIMAN da parte del Veterinario ufficiale

7.3. Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:

- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine reattive alle prove diagnostiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore;
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.

7.4. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, valutata la situazione epidemiologica del territorio, l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria, qualora, in presenza di soli capi non negativi alla prova tubercolinica singola:

- nello stabilimento non vi siano sintomi clinici e non siano pervenuti negli ultimi 12 mesi segnalazioni di lesioni sospette riscontrate al macello;
- un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di collegamenti con casi sospetti o confermati di tubercolosi o particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. contatti diretti o indiretti con allevamenti bovini senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'allevamento, pratica del pascolo, ecc.).

7.5. La qualifica di allevamento "Indenne" è revocata nel caso la presenza di Tubercolosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:

- isolamento di *M. bovis* o *M. caprae*;
- presenza di positività alla PCR e di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano segni clinici o quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi;
- presenza di positività alle prove diagnostiche indirette (prove tubercoliniche o del gamma-interferon) e di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano segni clinici o quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi.

Gli stabilimenti ai quali è stata revocata la qualifica sanitaria per le cause sopra elencate devono essere dichiarati infetti da Tubercolosi.

7.6. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689 con le modalità e le tempistiche definite dal D.M. 2 maggio 2024. Il focolaio sarà notificato attraverso la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario ufficiale.

Dovrà inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dallo stabilimento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova tubercolinica, effettuata sui bovini di età superiore a 24 mesi, per escludere la presenza dell'infezione.

La qualifica dell'azienda non sarà restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati abbattuti (entro 15 giorni dalla data di notifica se opportunamente isolati) e siano state eseguite le disinfezioni previste sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 42 giorni siano risultati negativi a due prove diagnostiche (IDT singola o IGRA) consecutive, la prima eseguita almeno 6 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad almeno 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla prima.

In deroga a quanto sopra riportato, previo parere dell'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, lo status di indennità può essere riacquisito se:

- a) tutti i bovini di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove diagnostiche (prove tubercoliniche o del gamma-interferon) delle quali: la prima deve essere effettuata non prima di due mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato o positivo; la seconda prova deve essere effettuata non prima di due mesi ed entro 12 mesi dalla prima,
- e
- b) ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - la conclusione dell'indagine epidemiologica indica che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti l'individuazione dell'infezione da MTBC; oppure
 - dall'individuazione dell'infezione da MTBC è stato confermato un unico caso e la qualifica dello stabilimento non è stata ritirata negli ultimi tre anni.

La riacquisizione della qualifica dovrà essere segnalata mediante la chiusura del focolaio in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale.

7.7. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL valuta, in accordo con la Regione se adottare il test IGRA in alternativa o in aggiunta alle prove intradermiche previste nella fase di individuazione ed eliminazione dei capi infetti in focolaio.

7.8. Negli allevamenti a stabulazione libera l'inoculazione della PPD deve avvenire nello spessore della cute situata tra il terzo anteriore ed il terzo mediano del collo, mentre negli allevamenti a stabulazione fissa alla posta l'inoculazione deve avvenire nella zona della spalla subito anteriormente alla spina della scapola, facendo attenzione, però, agli spessori differenti della cute in tale zona

7.9 Nelle forme patologiche di TBC umana diagnosticate da parte del servizio sanitario regionale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvederà ad effettuare direttamente o tramite altri laboratori la coltura del germe responsabile e la relativa tipizzazione. I casi di TBC umana da micobacterium tuberculosis complex verranno segnalati per le eventuali correlazioni epidemiologiche al servizio veterinario di Sanità Animale della stessa Azienda USL.

8. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

8.1. Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali (ELISA) causa l'apertura di un sospetto e l'avvio dell'indagine.

Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689:

- tutti i capi presenti in allevamento verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- notifica in SIMAN dal Veterinario Ufficiale e apertura dell'indagine epidemiologica;
- il latte delle bovine positive alle prove sierologiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore.

8.2. Il sangue degli animali positivi va inviato al CNR di Perugia (CEREL) per la conferma sierologica e in PCR. In caso di conferma del CEREL in assenza di sintomi clinici o collegamento epidemiologico con un caso sospetto o confermato di malattia, i capi risultati positivi alle prove diagnostiche ufficiali sono comunque inviati alla macellazione e indennizzati ai sensi del decreto Ministero della Salute 21 giugno 2024.

Il sospetto viene confermato e lo stabilimento viene dichiarato focolaio di LBE qualora si verificano le seguenti condizioni:

- isolamento del virus della LEB; oppure
- presenza di segni clinici/anatomopatologici o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di LEB e positività alla PCR; oppure
- presenza di segni clinici/anatomopatologici o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di LEB e positività sierologica.

In caso di risultato negativo o sierologico positivo al test di conferma del CEREL ma in assenza di sintomi clinici o collegamento epidemiologico con un caso sospetto o confermato di malattia i capi sono da considerarsi negativi e i provvedimenti sono revocati.

8.3. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D.Lgs. N. 136/2021, nonché alle misure previste agli articoli da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689 e dagli orientamenti sulle misure di sorveglianza definiti dal Ministero della Salute. Il focolaio sarà notificato attraverso la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale, con il completamento dell'indagine epidemiologica sempre in SIMAN.

8.4. Le prove di stalla per la riacquisizione della qualifica devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 12 mesi.

8.5. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno isolati e macellati al più presto, e comunque entro 15 giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 24 mesi precedenti la rilevazione dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in blocco ufficiale all'ingrasso per la successiva macellazione.

8.6. In tutti gli stabilimenti sospetti o infetti verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di LBE ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutti gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposti ad una prova sierologica individuale effettuata su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi per escludere la presenza dell'infezione.

8.7. Il risanamento degli stabilimenti sede di focolaio e il ripristino dello status di indenne avverranno

secondo le modalità descritte dall'allegato IV, parte III, sezione 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2020/689. In particolare, la prima prova negativa qualificante per la riacquisizione dello status è considerata valida se eseguita a 4 mesi di distanza dall'eliminazione dei capi infetti; la seconda prova qualificante deve essere eseguita dopo 4 mesi da quest'ultima. Inoltre, i discendenti dei capi infetti, se sono stati separati dalla madre immediatamente dopo il parto, rimangono nello stabilimento e sono inviati direttamente al macello prima del raggiungimento dei 24 mesi di età. La restituzione della qualifica deve essere segnalata mediante la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale.

9. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER IBR

9.1. Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche individuali previste (gE o SN) come da protocollo previsto al capitolo 9.2 causa l'apertura di un sospetto e l'avvio dell'indagine.

Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689:

- tutti i capi presenti in allevamento verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa in base alla L.R. n° 4/2012 e relative deroghe.

9.2.

- 1) Su tutti gli animali che risultano non vaccinati e vaccinati con vaccino delecto viene effettuato di norma il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.
- 2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede di norma al test ELISA IBR gB.
- 3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.
- 4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla sezione di Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere o allontanare dalla Regione. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Il soggetto positivo al test della sieroneutralizzazione viene sottoposto anche al test ELISA-IBR gE ai fini dell'indagine epidemiologica ed ai fini dell'accertamento di un'eventuale vaccinazione la cui evidenza non è disponibile in quel frangente.
- 5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino delecto, la sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.
- 6) Se l'animale risulta positivo o dubbio al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene inviato, per la conferma, alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta per un nuovo test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere o allontanare dalla Regione. Se invece il risultato è negativo o dubbio, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo o dubbio, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere o allontanare dalla Regione. Se il risultato è negativo, l'animale è

da considerarsi negativo.

- 7) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, che rappresenta il valore in densità ottica del test, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova e registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, l'animale rimane sotto vincolo sanitario ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto è da abbattere o allontanare dalla Regione. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un risultato vicino al cut-off, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova ed il giudizio sulla positività o negatività dell'animale è delegato al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che deciderà utilizzando il raffronto dei valori riportati sugli allegati al rapporto di prova e tenendo conto anche della situazione epidemiologica dell'azienda. Se il gruppo tecnico giudica l'animale negativo, l'animale è da considerarsi negativo e tale giudizio è registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento per i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato positivo, l'animale è da abbattere.
- 8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.
- 9) Nel caso fosse necessario effettuare le prove sierologiche su capi sotto l'età diagnostica di 12 mesi, questi dovranno essere sottoposti ai test in successione previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 5). Se l'animale è negativo al test ELISA-IBRgE, tale capo è da considerarsi negativo; se, qualora, fosse positivo al test ELISA-IBRgE, tale capo dovrà essere sottoposto anche ai test previsti dal precedente punto 4).

9.3. Il sospetto viene confermato e lo stabilimento viene dichiarato focolaio di IBR qualora si verificano le seguenti condizioni:

- isolamento del virus della IBR; oppure
- presenza di segni clinici/anatomopatologici o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di IBR e positività alla PCR; oppure
- presenza di segni clinici/anatomopatologici o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di IBR e positività sierologica come da protocollo.

9.4. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D.Lgs. N. 136/2021, nonché alle misure previste agli articoli da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689. Il focolaio sarà notificato attraverso la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale.

9.5. Le prove di stalla per il ripristino e la riacquisizione della qualifica devono essere svolte conformemente al Reg. 689/2020, allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 3 e 4.

- 9.6.** Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati o allontanati dalla nostra regione al più presto, e comunque entro 15 giorni dalla notifica ufficiale.
- 9.7.** In tutti gli stabilimenti infetti verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, volta ad individuare le possibili correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di IBR ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutti gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposti ad una prova sierologica individuale effettuata su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi per escludere la presenza dell'infezione.
- 9.8.** La restituzione della qualifica deve essere segnalata mediante la sua registrazione in SIMAN da parte del Veterinario Ufficiale.

10. SISTEMA INFORMATIVO

- 10.1.** Ad integrazione del portale Vetinfo.it e di quanto riportato negli allegati 1 e 2 del DM 2 maggio 2024, ai fini della verifica dell'efficacia del presente piano viene mantenuto un sistema informativo dell'Azienda USL per la raccolta sistematica di dati che permettono la verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo. Il sistema informativo integrato deve permettere:
- a) la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
 - b) la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
 - c) la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
 - d) il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano
- 10.2.** L'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSPLV elaborerà i dati raccolti, li integrerà con quanto disponibile negli applicativi dello stesso IZS e del portale Vetinfo.it, e provvederà alla redazione di una relazione sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale e all'eventuale predisposizione di report periodici in caso di epidemie di una delle malattie oggetto del presente piano.

11. DISINFEZIONI

- 11.1.** Considerata l'importanza dell'igiene costante degli allevamenti in generale ai fini della profilassi delle malattie, le disinfezioni delle strutture di ricovero degli animali delle sedi invernali e di quelle di alpeggio saranno assicurate dagli operatori ausiliari Veterinari. I detentori dei capi dovranno però obbligatoriamente provvedere ad un'accurata pulizia preliminare, raschiatura e lavaggio dei ricoveri.
- 11.2.** Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il Veterinario ufficiale rilascia il relativo certificato di disinfezione.

11.3. Le disinfezioni previste sono effettuate, previo obbligo di un'accurata pulizia delle strutture da parte del titolare dell'azienda, ad opera del servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando le stazioni mobili di disinfezione.

12. FAUNA SELVATICA.

In particolare, per quanto riguarda la fauna selvatica, saranno messi in atto, anche a seguito dell'apposita convenzione siglata tra Assessorato sanità, salute e politiche sociali della RAVA e CERMAS, specifici piani di monitoraggio nei confronti delle precitate infezioni e, in caso di positività, essere intraprese azioni adeguate e rese opportune informazioni alle categorie interessate. Inoltre l'evoluzione progressiva del lavoro espletato presso i Centri di controllo della fauna selvatica potrà eventualmente consentire all'Amministrazione regionale ed alle Autorità competenti di applicare, su proposta del CERMAS e presa d'atto del Ministero della Salute, ulteriori misure in corso d'opera anche a seguito di evoluzioni epidemiologiche incorse nella fauna selvatica.

13. SANZIONI

- 1) I contravventori alle disposizioni della presente deliberazione, indipendentemente dai provvedimenti d'ufficio adottati per far rispettare le norme non ottemperate, sono sottoposti alle sanzioni amministrative previste dai D.lgs 134/2022 e 136/2022, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.
- 2) L'indennità di abbattimento degli animali infetti e sospetti infetti per TBC, BRC, e LBE, da richiedersi con apposita domanda a cura del proprietario presso la struttura di Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, non sarà corrisposta nei casi sotto indicati:
 - animali introdotti nell'allevamento senza i requisiti sanitari;
 - animale macellato oltre il periodo di tempo fissato, calcolato dal giorno della notifica all'allevatore interessato;
 - mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, brucellosi, e leucosi bovina enzootica, previste dalle vigenti leggi statali, regionali e dal presente provvedimento;
 - mancato rispetto delle norme statali e regionali in materia di identificazione degli animali;
 - mancata effettuazione delle prove previste dalla S.C. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL sulle persone coinvolte dall'indagine epidemiologica.